

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

(In adempimento di quanto previsto dalla Sez. IV Quater del T.A.R. Lazio con Ordinanza Cautelare n. 5035/2024 del 7.11.2024)

AVVISO

1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:

T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. IV Quater, R.G. n. 8358/2024.

2. NOME DEL RICORRENTE:

Caterina Mirasolo

3. INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI:

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e nei confronti dei contro interessati in atti, Giunta Luigia Maria Rita Angela.

4. ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:

RICORSO PRINCIPALE

a) in parte qua, degli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione di cui al Decreto Ministeriale n. 107 dell'8 giugno 2023, riguardo la procedura riservata per dirigenti scolastici recante la modalità di partecipazione a detto corso e della relativa prova finale, ai sensi dell'articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14 (GU Serie Generale n. 49 del 27-02-2023), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;

b) della Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il Personale scolastico del 7 maggio 2024 m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0064933.07-05-2024 recante "ESITI PROVA SCRITTA 6 MAGGIO 2024 - DM 8 giugno 2023, n. 107", nella parte in cui attribuisce a parte ricorrente il punteggio di 8.0 e non il maggior punteggio di 8.6 in ragione dei quesiti oggetto di contestazione nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;

c) ove occorra, del Decreto Ministeriale n. 107 dell'8 giugno 2023, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;

d) del punteggio di 8.0 attribuito alla odierna ricorrente in relazione a tale prova e non il maggior punteggio di 8.6, in ragione dei quesiti oggetto di contestazione nel presente atto;

e) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione della prova scritta e dei relativi quesiti, alla validazione degli stessi; nonché dei quesiti somministrati e della presenza, tra questi, di alcuni con formulazione erranea, ambigua o comunque inesatta e, in particolare i quesiti nn. 22 – 33 – 44 – 48 – 104 – 110; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

f) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, attribuisce alla ricorrente il punteggio di 8.0, sufficiente al superamento della stessa, ma che, comunque, poteva essere superiore ove non fossero stati somministrati quesiti erronei, ambigui e/o inesatti;

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO di parte ricorrente a vedersi riconosciuto il maggior punteggio di prova, pari a 8.6;

PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti ad attribuire un punteggio maggiore alla ricorrente e nella misura di punti 8.6.

MOTIVI AGGIUNTI

a) del Decreto Dipartimentale AOODPIT prot. n. 2206 del 19 agosto 2024 emesso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, con il quale è stata rettificata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di 2 dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 2187 del 9 agosto 2024 e della relativa graduatoria allegata;

b) del Decreto Dipartimentale AOODPIT prot. n. 2187 del 9 agosto 2024 emesso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con il quale è stata approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023 e della relativa graduatoria allegata;

c) dell'Avviso DGP n. 124319 del 9 agosto 2024 recante "Assegnazione ai ruoli regionali" ove, per i candidati utilmente collocati nella graduatoria, venivano fornite indicazioni sull'ordine di preferenza tra le regioni disponibili;

d) della nota DGP n. 118636 del 31 luglio 2024, recante "Valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegata al D.M. n. 138/2017" con la quale sono stati valutati i titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al Corso – Concorso e del relativo elenco allegato;

- e) della valutazione dei titoli della ricorrente effettuata dalla Commissione Esaminatrice all'uopo preposta e/o di tutti gli atti e i verbali inerenti a siffatta valutazione nella parte in cui attribuiscono un punteggio inferiore alla ricorrente rispetto all'effettivo possesso dei titoli dalla stessa dichiarati;
- f) dell'Avviso n. 106890 del 12 luglio 2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito recante "Avviso produzione titoli non autocertificabili DM 8 giugno 2023, n. 107";
- g) delle successive assegnazioni ai ruoli regionali dei vincitori del concorso; nonché delle ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;
- h) delle assegnazioni alle sedi di servizio effettuate anche attraverso ciascun U.S.R.;
- i) dell'elenco degli idonei;
- j) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto.

5. SUNTO DEI MOTIVI DI GRAVAME DI CUI AL RICORSO:

RICORSO PRINCIPALE

I Illegittimità della selezione (prova scritta) in relazione ai criteri selettivi ed alla tipologia dei quesiti somministrati. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, commi da 11 – quinquies a 11 – novies, del decreto – legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 107 del 8 giugno 2023 – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità 4 dell'amministrazione – Eccesso di potere nella scelta di illegittimi, inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Contraddittorietà.

I.1. Ai sensi dell'art. 6 del Decreto Ministeriale n. 107 del 8 giugno 2023, "(Prova di accesso al corso intensivo di formazione)", "1. I candidati inseriti nell'elenco degli ammessi, sulla base delle dichiarazioni rese e fermo restando quanto previsto al precedente articolo 3, comma 8, sostengono la prova di accesso al corso intensivo di formazione, secondo una delle modalità di seguito specificate, sulle materie di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e), g) e h) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138, secondo le relative aree tematiche indicate con i Quadri di riferimento allegati al presente decreto e con riferimento al quadro normativo in essi richiamato aggiornato alla normativa vigente (...)

Il punteggio ottenuto nella prova scritta di cui sopra risulta avere rilievo in relazione a quanto successivamente disposto nel D.M. n. 107 del 8 giugno 2023 e, segnatamente, 5 nell'art. 9 "(Graduatoria finale)", laddove viene previsto che "1. I candidati che sostengono la prova di cui al precedente articolo 8 sono inseriti in un elenco graduato sulla base del punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui al precedente articolo 7 e dei titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017 e dei titoli di precedenza. 2. Tale elenco graduato è inserito in coda alla graduatoria di merito del concorso bandito con decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2017, n. 1259. 3. I soggetti inseriti nella graduatoria di cui al presente articolo sono immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali precedentemente vigenti. 4. Le immissioni in ruolo sono effettuate fino al 40 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili attingendo alla graduatoria di cui al presente articolo, successivamente a quelli effettuati dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, fino al suo esaurimento. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria". Da quanto sopra esposto appare evidente che il punteggio ottenuto alla prova scritta di cui alla richiamata decretazione ministeriale assume una grande importanza ai fini della sede di immissione a ruolo, attraverso la redazione di una graduatoria, per l'appunto, "graduata" anche sulla base proprio della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione.

I.2. Ebbene, proprio sulla base del rilievo di tale punteggio, l'odierna ricorrente – che, ad ogni modo, ha comunque superato la prova e "guadagnato" l'accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. n. 107 del 8 giugno 2023 – intende contestare la presenza, nella prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione, di quesiti erronei, ambigui ed inesatti, così da vedersi riconosciuto un maggiore punteggio (che le potrebbe far scalare posizioni nella graduatoria finale). Invero, vi è l'erroneità, ambiguità o comunque inesattezza del contenuto di molte domande oggetto della prova. Non vi è dubbio alcuno che molti dei quesiti proposti abbiano indotto in confusione l'odierna istante, con conseguente illegittimità della selezione. Questa circostanza, infatti, ha sicuramente influito sulla regolarità dello svolgimento dell'intera procedura selettiva, in considerazione della differente possibile incidenza di tale elemento di disturbo sulla prova della ricorrente, che ha subito un oggettivo pregiudizio della presenza, tra i quiz componenti la prova di esame, di quesiti con risposta errata e/o quantomeno dubbia, o addirittura con più di una risposta possibile o, comunque, con nessuna delle opzioni che poteva dirsi effettivamente corretta.

In particolare, come si evince dalla prova dell'istante, rientrano in tale novero, salvo altri, sicuramente, i quesiti nn. 22 – 33 – 44 – 48 – 104 – 110.

I.3. Ebbene, tali quesiti mal formulati, con risposta errata e/o quantomeno dubbia, o addirittura con più di una risposta possibile o, comunque, con nessuna delle opzioni che poteva dirsi effettivamente corretta, hanno, condizionato

negativamente l'intera prova, con 11 conseguente alterazione del punteggio della ricorrente, la quale, anziché il punteggio di 8.0, avrebbe dovuto vedersi attribuire il maggiore punteggio di 8.6.

I.4. Con specifico riguardo a tutti tali quesiti contestati, si censura, altresì, l'operato ed i lavori dell'Amministrazione e/o della Commissione all'uopo nominata per la predisposizione e/o la validazione dei quesiti. Al riguardo, si censurano sin d'ora le modalità, i criteri e le motivazioni, che hanno portato la predetta Commissione a validare le domande della prova. Non vi è dubbio, infatti, che il Ministero debba dare documentato conto delle scelte operate.

Tutto ciò in ossequio al principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela. Ne deriva l'illegittimità dell'agire dell'Amministrazione al riguardo.

II Illegittimità della prova, in ragione delle gravi irregolarità verificatesi. Violazione artt. 3, 33, 34 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, commi da 11 – quinquies a 11 – novies, del decreto – legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 107 del 8 giugno 2023 – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed 12 imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.

La prova scritta per l'accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. n. 107 del 8 giugno 2023 risulta essere stata caratterizzata, altresì, dal verificarsi di gravissime situazioni di irregolarità, le quali hanno inficiato il corretto svolgimento della stessa, con pregiudizio a carico della odierna ricorrente. In particolare, il Ministero non ha garantito condizioni normali per lo svolgimento della prova, costringendo gli aspiranti dirigenti scolastici ad attendere oltre 4 ore per l'inizio della prova, con un numero di postazioni inferiori al necessario, in condizioni igieniche precarie, e con il ripetuto intervento dei sanitari per i malori di diversi concorrenti.

Inoltre, di dubbia legittimità la circostanza per la quale il risultato ottenuto da ciascun candidato non sia stato comunicato all'istante, come sempre accade per le prove a risposta multipla computer based.

Ebbene, le circostanze di fatto sopra esposte risultano avere palesemente violato quei principi di contestualità, trasparenza e par condicio espressione dei canoni costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione nell'ambito delle procedure concorsuali, con la conseguenza che la legittimità della prova in questione risulta essere stata irrimediabilmente viziata.

MOTIVI AGGIUNTI

I. Illegittimità della valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegata al D.M.n. 138/2017 della ricorrente. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, commi da 11 – quinquies a 11 – novies, del decreto – legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14 – Violazione e falsa 6 applicazione del Decreto Ministeriale n. 107 del 8 giugno 2023 – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere nella scelta di illegittimi, inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Violazione del principio del merito - Disparità di trattamento - Contraddittorietà.

I.1. Con la presente censura si contesta l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nel procedimento di valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali della ricorrente, di cui alla tabella A allegata al D.M.n. 138/2017, nell'ambito del Corso Concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con Decreto Ministeriale n. 107 del 8 giugno 2023 nonché, conseguentemente, la graduatoria finale, rettificata con Decreto Dipartimentale AOODPIT prot. n. 2206 del 19 agosto 2024.

Il Decreto 3 agosto 2017, n. 138, recante "Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208" si occupa della definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali nazionali, organizzate su base regionale, per il reclutamento dei dirigenti scolastici, della durata del corso di formazione dirigenziale, del tirocinio e delle forme di valutazione dei candidati ammessi al corso medesimo.

La Tabella A allegata al summenzionato decreto definisce i criteri generali di valutazione dei titoli dei Corsi Concorsi per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, prevedendo l'attribuzione ai candidati di un tetto massimo di 30 punti in totale, tra i titoli culturali, quelli di servizio e professionali.

Alla luce di quanto sopra esposto appare evidente che il punteggio all'esito della valutazione dei titoli di cui alla richiamata decretazione ministeriale assume un grande rilievo ai fini della valutazione finale e del conseguente posizionamento in graduatoria della ricorrente.

I.2. Ebbene, l'odierna ricorrente – che, ad ogni modo, ha comunque superato le prove previste collocandosi alla posizione n. 201 della graduatoria - intende contestare l'errata attribuzione del punteggio da parte dell'Amministrazione sia con riferimento alla valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali posseduti dalla sottoscritta alla data del 29 dicembre 2017 e dichiarati in domanda secondo i termini e le modalità previsti dall'art. 3 del DM n. 107/2023 sia con riferimento ai titoli di preferenza, così da vedersi riconosciuto un maggiore punteggio, pari ad almeno 16,25 punti totali (che la potrebbe far scalare di diverse posizioni nella graduatoria finale), con conseguente illegittimità della selezione.

I.3 È evidente che l'Amministrazione resistente sia incorsa in un errore manifesto, avendo attribuito alla ricorrente un punteggio titoli pari a 12,50 anziché un punteggio pari ad almeno 16,25, corrispondenti all'effettivo computo dei titoli dalla stessa dichiarati nella domanda di partecipazione; Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la valutazione dei titoli di studio e di servizio della ricorrente e il conseguente posizionamento in graduatoria risulta essere errato, illegittimo e deve essere annullato.

6. PETITUM GIUDIZIALE.

RICORSO PRINCIPALE

Per tutto quanto precede SI CHIEDE che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio, contrariis reiectis, Voglia, previa sospensione in via cautelare, dichiarare illegittimi gli atti impugnati e, per l'effetto, annullarli, in parte qua, con conseguente attribuzione alla ricorrente del maggiore punteggio, secondo quanto indicato nel presente atto, in relazione ai quesiti contestati di cui alla prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. n. 107 dell'8 giugno 2023, riguardo la procedura riservata per dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 5, commi da 11- quinquies a 11-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14 (GU Serie Generale n. 49 del 27-02-2023). Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.

MOTIVI AGGIUNTI

Per tutto quanto precede SI CHIEDE che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio, contrariis reiectis, Voglia, previa sospensione in via cautelare, dichiarare illegittimi gli atti impugnati e, per l'effetto, annullarli, in parte qua, con conseguente attribuzione alla ricorrente del maggiore punteggio finale, secondo quanto indicato nel ricorso principale e nei presenti motivi aggiunti, in relazione sia ai quesiti contestati di cui alla prova scritta sia alla valutazione dei titoli in relazione al corso intensivo di formazione di cui al D.M. n. 107 dell'8 giugno 2023, riguardo la procedura riservata per dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con 17 modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14 (GU Serie Generale n. 49 del 27-02- 2023), secondo quanto esposto in atti. Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.

7. INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI:

Tutti i soggetti in graduatoria del corso intensivo di formazione di cui al Decreto Ministeriale n. 107 dell'8 giugno 2023, riguardo la procedura riservata per dirigenti scolastici recante la modalità di partecipazione a detto corso e della relativa prova finale, ai sensi dell'articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, del decretolegge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14 (GU Serie Generale n. 49 del 27-02-2023), così come indicati nell'ordinanza cautelare in epigrafe e segnatamente tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale pubblicata.

8. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUÒ ESSERE SEGUITO CONSULTANDO IL SITO WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT ATTRAVERSO L'INSERIMENTO DEL NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO INDICATO AL PUNTO 1. DEL PRESENTE AVVISO NELLA SOTTOSEZIONE "RICERCA RICORSI", RINTRACCIABILE ALL'INTERNO DELLA SOTTOSEZIONE "LAZIO - ROMA" DELLA SEZIONE "T.A.R".

9. LA PRESENTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI È STATA AUTORIZZATA DALLA SEZ. III DEL T.A.R. LAZIO CON ORDINANZA IN EPIGRAFE INDICATA ED ALLEGATA AL PRESENTE AVVISO.

Roma, 2 gennaio 2025

Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti